



Associazione ROMEI 25
Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
CF: 96590320584
Email: romei25.aps@gmail.com
www.romei25.com



Verbale nr. 13 dell'Assemblea straordinaria

DELL'ASSOCIAZIONE "ROMEI 25 APS"

In data **10/12/2025**, alle ore **21:00**, mediante piattaforma online *Google Meet*, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "*Romei 25 APS*", regolarmente convocata tramite comunicazione inviata in data **24 novembre 2025**.

Presenze

Sono presenti i seguenti soci: *Di Giovanni Marcello, Sestito Viviana, Moro Alessio, Olivastro Reginaldo, Di Mauro Mariella, Allevato Luca, Brigantova Slavomira, Preve Elisabetta, Giribaldi Riccardo, Ros Gras Begona*

Totale presenti: **n. 10 soci** su **n. 370** soci aventi diritto. Non risultano deleghe regolarmente conferite. La prima convocazione non ha raggiunto il numero legale previsto.

Alle ore **21:30**, in **seconda convocazione**, l'Assemblea è dichiarata valida con i soci presenti. Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'Assemblea, il Presidente **Alessio Moro** assume la presidenza dell'Assemblea e **nomina segretario verbalizzante** la socia **Slavomira Brigantova**.

Ordine del Giorno

1. Modifica della denominazione associativa.
2. Modifiche allo Statuto associativo.
3. Comunicazioni del Presidente sulle iniziative associative.

1. Modifica della denominazione associativa

Il Presidente espone la necessità di modificare la denominazione dell'Associazione da "**Romei 25 APS**" a "**Romei25**", al fine di consentire l'iscrizione al RUNTS nella categoria "*Altri enti del Terzo Settore*".

L'Assemblea, dopo ampia discussione, **DELIBERA ALL'UNANIMITÀ** di modificare la denominazione dell'Associazione in "**Romei25**" e di autorizzare il Presidente a porre in essere tutte le pratiche amministrative necessarie presso gli uffici competenti.

2. Modifiche allo Statuto associativo

Il Presidente illustra le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa vigente e ai requisiti previsti per l'iscrizione al RUNTS. Viene presentata ai soci la bozza del

AGENZIA DELLE
DIREZIONE PROVINCIALE III
Ufficio Territoriale di
Roma 5
Tuscolano

N. **2200**
Serie **3**
Data **28/12/2025**

REGISTRATO
CON EURO

IL DIRIGENTE *[Signature]*



Associazione ROMEI 25
 Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
 CF: 96590320584
 Email: romei25.aps@gmail.com
 www.romei25.com



L'Assemblea **APPROVA** le modifiche statutarie così come presentate e **delibera di adottare il nuovo testo dello Statuto**, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Deleghe e adempimenti successivi

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente Alessio Moro per:

- depositare il nuovo Statuto presso gli uffici competenti;
- procedere all'aggiornamento dell'atto associativo e della nuova denominazione;
- presentare domanda di iscrizione al RUNTS nella sezione "Altri enti del Terzo Settore"

3. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i soci sulle iniziative di sviluppo dell'Associazione, in particolare: la collaborazione con la **Casa Salesiana del Sacro Cuore** per progetti con gli universitari e l'accoglienza dei pellegrini; la collaborazione con la **Casa Salesiana di Cinecittà - Parrocchia Don Bosco**, finalizzata alla condivisione delle attività del gruppo turistico parrocchiale; il dialogo con la **Casa Salesiana di San Tarcisio - Postnoviziato**, per iniziative formative rivolte ai postnovizi.

I soci esprimono il proprio apprezzamento e **incoraggiano il Presidente a proseguire nel percorso avviato.**

Chiusura dell'Assemblea

Null'altro essendovi da discutere, alle ore **22:15** il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea. Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE
 Alessio Moro

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 Slavomira Brigantova

Allegato: Nuovo Statuto dell'Associazione "Romei25"



STATUTO ROMEI 25

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede, durata e logo

1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Romei 25 ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione” o “Romei 25”.

1.2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

1.3. Essa opera nel territorio della Regione Lazio ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.

1.4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

1.5. L’Associazione ha durata illimitata.

1.6. Il logo dell’Associazione è composto dalla denominazione dell’associazione e potrà essere utilizzato nella forma grafica stabilita.

Art. 2. Finalità

2.1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terze persone, famiglie, gruppi o comunità soggette a condizioni di svantaggio economico, psicologico e socioculturale.


Art. 3. Attività

3.1. L’associazione opera nei seguenti settori:

- *k) Organizzazione E Gestione Di Attività Turistiche Di Interesse Sociale, Culturale O Religioso;*
- *d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- *z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;*

3.2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:





Associazione ROMEI 25

Via Delle Palme, 69, 00171, Roma

CF: 96590320584

Email: romei25.aps@gmail.com

www.romei25.com

1. *svolge ed organizza, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;*
2. *organizzare, promuovere e gestire eventi come manifestazioni sportive, ricreativi, culturali, soggiorni studio in Italia ed all'estero, eventi di aggregazione sociale;*
3. *svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale;*
4. *organizzare e promuovere attività informative e formative.*

3.4 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4. Numero degli associati

4.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 5. Associati/e – Procedure di ammissione

5.1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali di Romei 25, intendano collaborare al loro raggiungimento. enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

5.2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- *l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;*
- *la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;*

5.3. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

5.5. L'Organo di amministrazione non è tenuto a motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5.6. Le domande di ammissione presentate da persone minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, il/la quale sottoscrive la domanda e rappresenta il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.

5.6. *Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto (e i suoi punti). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.*

5.7. Gli enti giuridici sono rappresentati dal loro Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Di Gestione dell'ente giuridico stesso.

Art. 6. Diritti e obblighi delle persone associate

6.1. Le persone associate hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;*
- *essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*



Associazione ROMEI 25
Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
CF: 96590320584
Email: romei25.aps@gmail.com
www.romei25.com



- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

6.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle persone associate fin dal momento della loro iscrizione, sempre che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.12, del presente Statuto.

6.3. Le persone associate hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra associate/i e organi sociali;
- rispettare lo Statuto, e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Art. 7. Cause di cessazione del rapporto associativo

7.1. La qualità di associato/a si perde per recesso volontario. Ogni associato/a può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

7.2. La persona associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

7.3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

7.4. La persona associata, receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Art. 8. Amici e Amiche di Romei 25

8.1. Romei 25 propone la possibilità di avvicinarsi e di sostenere le attività associative anche a coloro che non desiderino impegnarsi come soci: chiunque condividendone gli ideali e gli obiettivi, voglia sostenere l'associazione senza partecipare di fatto.

8.2. Gli Amici di Romei 25 hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto, come osservatori e di ricevere le informazioni periodiche che riguardano le attività in corso e le politiche associative.

8.3. Gli Amici di Romei 25 non sono tenuti al versamento di quote e/o contributi prestabiliti.



Associazione ROMEI 25
Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
CF: 96590320584
Email: romei25.aps@gmail.com
www.romei25.com

Titolo III

Norme sul volontariato e sul lavoro

Art. 9. Persone volontarie e attività di volontariato

9.1. Volontari e volontarie, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2. L'Associazione iscrive in un apposito registro volontari e volontarie, associate/i o no, che svolgono attività in modo non occasionale.

9.3. L'Associazione deve inoltre assicurare chi svolge attività di volontariato in nome e per conto di Romei 25 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9.4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. A chi svolga attività di volontariato possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

9.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

9.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 10. Lavoratori

10.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11. Organi dell'Associazione

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea delle associate e degli associati;*
- *l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo, di seguito riportato anche come CD);*
- *il Presidente;*

11.2. l'organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

11.3. l'organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 12. Assemblea

12.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

12.2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati.





12.3. Ciascun associato ha un voto.

12.4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

12.5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta per mezzo di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

12.6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

12.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*

12.8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

12.9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

12.10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

12.12. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

12.13. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza delle persone elette del Consiglio Direttivo;

12.14. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o da altra persona associata indicata in sede di riunione assembleare.

12.15. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13. Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

13.1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

13.4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per mandati illimitati.



Associazione ROMEI 25
Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
CF: 96590320584
Email: romei25.aps@gmail.com
www.romei25.com

13.5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

13.10. Non possono essere elette alla carica di Consigliere/a e, se nominate, decadono dalla carica, le persone interdette, inabilite, fallite, o condannate ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

15.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni qualvolta egli/ella lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle persone che ricoprono la carica di Consigliere/a ed in ogni caso almeno tre volte l'anno.

15.2. La convocazione è fatta mediante mail, che deve pervenire alle persone componenti il Consiglio Direttivo almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

15.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le persone elette in Consiglio Direttivo.

15.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

15.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro/a Consigliere/a individuato/a tra i presenti.

15.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei/delle componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei/delle presenti. Non sono ammesse deleghe.

15.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

15.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

15.7. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

15.9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16. Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- *redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- *curare il perseguimento dei fini statutari in osservanza delle delibere assembleari;*
- *redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- *redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*



Associazione ROMEI 25
Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
CF: 96590320584
Email: romei25.aps@gmail.com
www.romei25.com

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
- *nominare Presidente e il Vicepresidente;*
- *decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle persone associate;*
- *deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
- *decidere sull'attivazione del comitato Scientifico, sulla nomina e revoca delle persone che lo compongono e sulla presidenza del comitato stesso;*
- *decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;*
- *deliberare la convocazione dell'Assemblea;*
- *decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con personale dipendente, oltre che con persone che intrattengono con l'Associazione rapporti di collaborazione e/o consulenza esterna;*
- *ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal/la Presidente;*
- *curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;*
- *deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;*
- *adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;*
- *adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;*
- *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- *stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;*
- *curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.*

16.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno/a o più delle persone che lo compongono, o uno/a persona associata, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17. Il/la Presidente e altri ruoli

17.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

17.2. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

17.3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

17.4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

17.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

17.6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo/a, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro/a Consigliere/a.

17.7. Competono al Presidente i seguenti poteri:



Associazione ROMEI 25
Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
CF: 96590320584
Email: romei25.aps@gmail.com
www.romei25.com

- *apertura di conti correnti bancari o postali con possibilità di effettuare tutte le operazioni connesse alla loro motivazione;*
- *costituzione di depositi titoli a custodia od in amministrazione;*
- *prelevamenti da depositi a custodia od in amministrazione di titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi;*
- *locazione, uso e disdetta di cassetta di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;*
- *locazione di immobili per uso sociale;*
- *sottoscrizione di contratti di utenze e servizi;*
- *rappresentanza ufficiale in contesti pubblici e non;*
- *indirizzo e pianificazione delle attività;*
- *predispone i regolamenti interni per l'Associazione.*
- *firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;*
- *può definire la funzione di tesoriere o altre figure necessarie alla gestione delle attività attraverso regolamenti specifici per le funzioni in accordo con la normativa vigente.*

Art. 18. Organo di controllo (facoltativo) e sue competenze

18.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

18.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Art. 19. Cause di decadenza e sostituzione dei/delle componenti del Consiglio Direttivo

19.1. La carica di Consigliere/a si perde per:

- *dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;*
- *revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;*
- *perdita della qualità di associato/a a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.*

19.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri/e cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo, nelle persone elette rimanenti, può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Chi subentra rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Ove ottenga approvazione, chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri e le Consigliere così subentrati/e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Di Gestione vigente.



Art. 20. L'organo di revisione

20.1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

20.2. Per la nomina, le attività e le regole di svolgimento del compito, si rimanda alla normativa vigente.

Titolo V

I libri sociali

Art. 21. Libri sociali e registri

21.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture, anche in formato digitale, con le specifiche previste dalla legge:

- *libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- *registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), tenuto a cura dello stesso organo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia nominato, tenuto a cura dello stesso organo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 22. Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

22.1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

22.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori e fondatrici, persone associate, personale dipendente o in qualsivoglia rapporto di collaborazione con Romei 25, Consiglieri/e ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23. Risorse economiche

23.1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- *quote associative;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*



Associazione ROMEI 25
Via Delle Palme, 69, 00171, Roma
CF: 96590320584
Email: romei25.aps@gmail.com
www.romei25.com

- *rendite patrimoniali, provenienti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;*
- *rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;*
- *proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;*
- *proventi da attività commerciali ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del Codice del Terzo settore;*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.*

Art. 24. Bilancio di esercizio

24.1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

24.2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

24.3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque entro il 30 aprile di ogni anno.

24.4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato/a, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

24.5. L'Associazione dovrà rendere pubblici sul proprio sito web ufficiale i propri bilanci d'esercizio, consuntivi e preventivi, ed i relativi verbali di approvazione in assemblea ed in Consiglio Direttivo, nonché l'organigramma degli incarichi sociali. È responsabilità del Consiglio Direttivo il costante aggiornamento dei dati sul sito web dell'Associazione.

24.6. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai/alle dirigenti.

24.7. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea delle persone associate per la definitiva approvazione.

24.8. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 25. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

25.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

25.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 26. Norme di rinvio

26.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

